

Rassegna Stampa

Beni fuori asse? C'è bancarotta
pg. 1

Ritenute, doppia indicazione
pg. 2

**La conciliazione gioca la carta
dell'applicazione allargata**
pg. 4

**Il giudice amministrativo può
annullare il contratt**
pg. 5



ItaliaOggi

Beni fuori asse? C'è bancarotta

Di Debora Alberici


Scatta la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale nei confronti dell'imprenditore fallito che non giustifica la mancanza di alcuni beni dell'azienda dall'asse attivo concorsuale. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 8262 di ieri, ha confermato la condanna nei confronti di un imprenditore che non aveva saputo dare spiegazioni, dopo il fallimento della sua palestra, di alcuni macchinari facenti parte dell'asse attivo.

Non solo. Nell'enunciare questo principio la quinta sezione penale ne ha ribadito un altro secondo cui «il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate all'art. 1 r.d. n. 267 del 1942 dal dl 9 gennaio 2006 n. 5, non esercitano influenza sui procedimenti penali in corso».

La posizione di garanzia dell'imprenditore è la chiave di lettura delle moti-

vazioni depositata dai giudici di Piazza Cavour. In proposito si legge infatti che «in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'imprenditore è posto in posizione di garanzia per la tutela del patrimonio d'impresa, cespite destinato alla soddisfazione delle pretese creditorie, ai sensi dell'art. 2740 cod. civ». Legittimo, dunque, il convincimento della responsabilità dell'imputato a fronte del mancato rinvenimento - all'atto della dichiarazione di fallimento - di beni e valori societari a disposizione dell'amministratore allorquando tale mancanza «non sia da questi giustificata o non sia indicata la destinazione assegnata agli stessi». Questo non rappresenta l'applicazione «di inammissibile inversione dell'onere della prova», poiché la normativa fallimentare (invariata al riguardo) «impone al predetto di fornire ogni utile notizia sulla esistenza di cespiti o ulteriori ricchezza e, quindi, ascrivendo al fallito la dimostrazione del concreto impiego dei beni o del loro ricavato.

In altre parole l'imprenditore sarà immune dalla responsabilità penale «non soltanto se saprà indicare integralmente l'esistenza di ricchezza da assoggettare alla disciplina concorsuale, ma anche allorquando fornirà prova che l'ammacco dipese da fatti esterni alla



sua condotta o da circostanze fisiologicamente connesse alla funzione gestoria (come le eventuali perdite)».

ItaliaOggi

Ritenute, doppia indicazione

Di Duilio Liburdi


Studi associati e modello Unico del 2010 Doppia indicazione per le ritenute riattribuite dagli associati allo studio nel modello Unico 2010: l'indicazione nel quadro RX costituisce infatti la sommatoria di quanto evidenziato nel quadro RK. In questo modo avviene il monitoraggio operativo del principio introdotto dall'agenzia delle entrate con la circolare 56 del 23/12/09. In concreto, inoltre, la compensazione effettuata dallo studio associato o, più in generale dai soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir, è operativa per effetto della introduzione del codice tributo 6830 con la risoluzione 6/2010.

Le indicazioni nei modelli. Il principio di compensazione «intersoggettiva» tra persone fisiche e soggetto partecipato, è stato introdotto con la circolare 56/2009. La situazione concreta riguarda, in primis, gli studi associati in quanto non è infrequente che i singoli associati presentino, alla chiusura del periodo di imposta, una

posizione creditoria Irpef in ragione, ad esempio, dell'alta incidenza dei costi dello studio considerando che l'ammontare della ritenuta subita dallo studio associato conteggiata, ovviamente, sui compensi. Posto che tali ritenute sono in primo luogo attribuite al singolo associato, nel caso in cui la parte non utilizzata dallo stesso associato venga riattribuita allo studio diventava necessario effettuare il monitoraggio in capo al soggetto partecipato in modo tale da ottenere la quadratura delle compensazioni effettuate da tale ultimo soggetto. A tale fine, dunque, l'adattamento del modello Unico società di persone è stato duplice:

- nel quadro RX viene infatti introdotto un nuovo rigo dedicato (RX19) nel quale evidenziare le ritenute subite dalla società o dalla associazione che i soci o gli associati hanno riattribuito. Andrà inoltre evidenziato il credito di cui si chiede il rimborso nonché il credito da utilizzare in compensazione. Appare evidente come l'introduzione del nuovo rigo discenda direttamente dalle indicazioni della circolare 56 in quanto, sino al periodo di imposta 2008, tale possibilità di riattribuzione non era disciplinata;


- in ogni caso, nel rigo RX 19 dovrà essere riepilogato l'importo evidenziato nel precedente quadro RK nel quale,



corrispondentemente, si evidenzia l'importo che i soci o gli associati presenti alla chiusura del periodo di imposta hanno riattribuito alla società od alla associazione.

La decorrenza delle nuove disposizioni. Dall'analisi della modulistica appare desumibile come questa nuova possibilità possa riguardare, esclusivamente, le ritenute subite dallo studio associato nel corso del 2009 ed inizialmente attribuite al singolo associato. A tale conclusione si giunge esaminando come il rigo RX 19 non consenta, in questa dichiarazione, la compilazione delle prime due colonne che sono dedicate, rispettivamente, all'eccedenza di ritenute della precedente dichiarazione nonché l'importo di tale eccedenza utilizzata in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione stessa. Le istruzioni, infatti, rammentano come la compilazione delle colonne in questione si rende possibile esclusivamente dal periodo di imposta 2010. Cosicché eventuali posizioni creditorie pregresse dovranno essere mantenute in capo al soggetto originario destinatario della ritenuta alla fonte inizialmente subita dallo studio associato o dalla società. In linea di principio, come noto, la possibilità di compensazione è disciplinata in capo al singolo socio o associato che, secondo

quanto evidenziato nella circolare 56 nonché in occasione di risposte a quesiti formulati all'Agenzia, potrà portare a riduzione dei propri debiti compensabili (e dunque non solo Irpef) le ritenute spettanti alla chiusura del periodo di imposta. Il socio o l'associato che trattenga per sé una quota di ritenute inferiore a quello che poi si rivela il proprio debito complessivo (magari per un errato calcolo Irpef), inoltre, non coinvolge in nessuna responsabilità il soggetto partecipato al quale ha ritrasferito la ritenuta che riteneva eccedente dovendo però, personalmente, soddisfare il debito residuo. Ci si deve chiedere, dunque, se sia possibile una scelta da parte del socio o dell'associato di restituire integralmente le ritenute inizialmente attribuite dal soggetto partecipato per poi provvedere a «saldare» personalmente il proprio debito di imposta. Questa situazione potrebbe verificarsi nel caso in cui il singolo associato abbia subito delle ritenute a titolo personale, in considerazione del fatto che non esistono vincoli di priorità nell'utilizzo delle ritenute provenienti da soggetti diversi mentre, diversamente, si deve comprendere se possa prevalere un concetto «sostanziale» che privilegi, comunque, il fatto che il singolo abbia soddisfatto il proprio debito fiscale



ovvero vada osservata una «scaletta» di compensazione preliminare sul singolo che poi, eventualmente, comporta la medesima possibilità in capo al partecipante.


IlSole24ore

La conciliazione gioca la carta dell'applicazione allargata

di S.Azzali

Dopo anni di sperimentazione e promozione, lo strumento della conciliazione commerciale conosce oggi una nuova fase di crescita. È stato infatti approvato dal consiglio dei ministri il 19 febbraio il decreto che, parlando di «mediazione finalizzata alla conciliazione», detta una serie di norme per rafforzare questo strumento con l'obiettivo dichiarato di diminuire il carico di controversie sulla macchina della giustizia civile italiana. Il varo del decreto è stato preceduto da un ampio dibattito nel corso del quale sono state rivolte critiche e plausi da parte di tutti i soggetti che, a diverso titolo, sono protagonisti del sistema giustizia: magistrati, avvocati, commercialisti e altri rappresentanti delle professioni, associazioni dei consumatori e delle categorie produttive, camere di commercio. Le riflessioni fin qui svolte, testimo-

niano in realtà l'interesse degli operatori verso la mediazione e l'accresciuta consapevolezza delle potenzialità dello strumento da parte del mercato. Nello specifico, è da giudicare positivamente l'adozione di alcune soluzioni innovative: mi riferisco alla garanzia di riservatezza che copre gli incontri di conciliazione, al ruolo più incisivo del giudice pro conciliazione, al miglioramento della "qualità" dei conciliatori attraverso la formazione, al riconoscimento di incentivi fiscali, alla valorizzazione dell'esperienza maturata in questo campo dalle camere di commercio. Preoccupa invece l'eccessiva fiducia riposta nell'effetto deflattivo prodotto da un impiego esteso della conciliazione. L'ansia di alleggerire i tribunali, per quanto comprensibile, ha condotto a scelte discutibili, come quella di prevedere il tentativo obbligatorio di conciliazione per un'ampia gamma di materie: dalle liti condominiali a quelle successorie, dalle controversie bancarie a quelle finanziarie e assicurative, dalle questioni legate ai danni da circolazione dei veicoli alla responsabilità medica. Tutti settori altamente conflittuali da cui è probabile che nascano un numero di tentativi obbligatori di conciliazione tale da ingolfare i centri di conciliazione deputa-



ti alla loro gestione. Eventualità questa che mette in pericolo il buon esito della conciliazione e, in ultima analisi, l'operazione avviata dal Governo finalizzata allo sviluppo dell'istituto. Spetterà ora al ministero della Giustizia, con i provvedimenti attuativi, scongiurare questo pericolo, potendo contare - si spera - sul contributo di tutti i soggetti toccati, a vario titolo, dal provvedimento. Gli spunti per una riflessione ad ampio raggio su questo intervento normativo non mancano di certo e i prossimi mesi vedranno gli esperti confrontarsi sulle soluzioni adottate, e adottande, sia sul piano normativo che organizzativo. Ma a prescindere dalle proposte, è quanto mai opportuno non perdere di vista un dato di fondo: la conciliazione commerciale funziona. Basti osservare i dati raccolti dalla Camera arbitrale di Milano nell'ultimo quinquennio, dove in circa l'80% dei casi, gli incontri di conciliazione sono terminati con un accordo. Dimenticarsi di questo o arroccandosi nella difesa di interessi particolari, rischia di veder vanificati alcuni dei principali vantaggi che l'istituto conciliativo ha dimostrato, sul campo, di possedere. Il legislatore ci ha indicato la luna e sarebbe un errore fermarsi a guardare il dito che la indica. Il decreto rap-


presenta un momento fondamentale nel processo di rafforzamento della cosiddetta «giustizia alternativa», avviato con la legge di riforma delle camere di commercio del 1993. Ma l'operazione non può ritenersi conclusa. Spetta ora a tutti noi il compito di cogliere le opportunità offerte dal decreto, aiutando il paese a dotarsi di un sistema di giustizia commerciale accessibile, rapido, poco costoso e, in generale, efficace. Caratteristiche che la conciliazione ha dato prova di possedere e che rispondono a un'esigenza reale e non più procrastinabile del mondo economico-imprenditoriale.

IlSole24ore

Il giudice amministrativo può annullare il contratto

di M. Clarich,

La tutela processuale contro le aggiudicazioni illegittime di contratti pubblici si rafforza grazie alla Corte di cassazione che anticipa alcune novità previste dal diritto comunitario. Le Sezioni Unite, infatti, hanno stabilito che il giudice amministrativo può non solo annullare gli atti di gara, ma anche rimuovere il contratto stipulato a valle dell'aggiudicazione illegittima (ordinanza 10 febbraio 2010, n.



2906). La Corte di cassazione ha così corretto in parte i propri precedenti facendo leva sulla direttiva ricorsi (si tratta della direttiva 66/ 2007/CE) che sta per essere recepita, sia pur in ritardo, anche in Italia. Già da tempo la Corte aveva posto fine alla tendenza del giudice amministrativo ad ampliare i propri spazi di giurisdizione nella materia degli appalti pubblici fino a includere la sorte del contratto oggetto della gara. Aveva cioè riservato al giudice ordinario tutte le controversie relative al contratto stipulato all'esito della gara per la scelta dell'impresa aggiudicataria (sezioni unite, 28 dicembre 2007 n. 27169, confermata in sentenze successive). La giurisprudenza amministrativa si era adeguata al nuovo orientamento con una soluzione di compromesso (Consiglio di stato, adunanza plenaria, 30 luglio 2008, n. 9). In prima battuta, il giudice amministrativo si limita ad annullare gli atti di gara. Ma se l'amministrazione non si conforma rimuovendo il contratto aggiudicato all'impresa scelta in modo illegittimo, il giudice amministrativo, in sede di giudizio di esecuzione, può provvedere direttamente o tramite un commissario ad acta a rimuovere ogni ostacolo all'attribuzione del contratto all'impresa che ne aveva diritto. Questa

soluzione, in apparenza rispettosa dei limiti della giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo fondata sulla distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi, è assai macchinosa. Per ottenere una tutela piena, costringe infatti l'impresa penalizzata a instaurare comunque due processi: di fronte al giudice amministrativo per far annullare la gara; di fronte al giudice ordinario o, in sede di esecuzione, al giudice amministrativo per rimuovere il contratto. Ma il diritto comunitario mal tollera soluzioni arzigogolate. Poiché considera molto gravi per la concorrenza le aggiudicazioni illegittime (specie gli affidamenti diretti) richiede «sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive» inclusa la privazione degli effetti del contratto (considerando 13 della direttiva 66/2007). A ciò deve provvedere, in ciascuno stato membro, il giudice o l'autorità individuata come «organo di ricorso indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice» (articolo 2-quinquies della direttiva). Sulla base di queste indicazioni, richiamate nell'ordinanza n. 27169, la Cassazione ha stabilito che il giudice amministrativo può sia annullare gli atti di gara sia dichiarare privo di effetti il contratto stipulato. Ciò vale per tutte le procedure intervenute



te dopo l'entrata in vigore della direttiva (dicembre 2007), e dunque anche prima del termine per il suo recepimento negli Stati membri (20 dicembre 2009). La Corte ha anticipato i tempi sulla base di «una interpretazione orientata costituzionalmente e quindi comunitariamente » (articolo 117 della Costituzione). In definitiva, ciò che prevede lo schema di decreto legislativo della direttiva 66/2007, che dovrebbe essere approvato nelle prossime settimane, è già diritto vigente.

